

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

45° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
4 ^a - Difesa	»	30
5 ^a - Bilancio	»	40
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	54
11 ^a - Lavoro	»	57
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	64

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	4
Regolamento	»	3

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri - Pareri	<i>Pag.</i>	67
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	68
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	71

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

9ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MANCINO

La seduta inizia alle ore 17,10.

(A008 000, C20ª, 0006º)

Il Presidente illustra uno schema di disposizione regolamentare provvisoria concernente i disegni di legge di conversione dei decreti-legge pendenti alle Camere, in vista dell'imminente pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale relativa alla non reiterabilità dei provvedimenti di urgenza.

Intervengono i senatori PREIONI, ELIA, D'ONOFRIO, CENTARO, CUSIMANO, SALVI, DENTAMARO, SMURAGLIA, MAZZUCA POGGIOLINI e MUNDI, formulando osservazioni e proposte.

Il Presidente, dando atto dell'orientamento favorevole emerso nei riguardi di una soluzione straordinaria della questione, comunica che prenderà gli opportuni contatti con l'altro ramo del Parlamento, dei quali informerà la Giunta in una successiva riunione, che si riserva di convocare per gli inizi della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 18,30.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-bis, n. 8, nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonché del dottor Severino Citaristi, per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R135 000, C21ª, 0008°)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 24 settembre 1996.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre quindi la discussione, nel corso del quale prendono la parola i senatori LISI, FASSONE, PALUMBO, RUSSO ed il PRESIDENTE.

La Giunta - con separate votazioni - delibera di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, e pertanto del dottor Severino Citaristi.

La Giunta infine incarica il senatore Fassone di redigere la relazione per l'Assemblea.

Doc. IV-bis, n. 10, nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché dei signori Francesco Cavallari e Cosimo Damiano Francesco Di Giuseppe, ciascuno *in parte qua indagato* per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio). (R135 000, C21^a, 0009^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 24 settembre 1996.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, e pertanto dei signori Francesco Cavallari e Cosimo Damiano Francesco Di Giuseppe.

La Giunta incarica il Presidente di redigere la relazione per l'Assemblea.

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, C21^a, 0002^o)

Il PRESIDENTE informa di aver trasmesso, in data odierna, una lettera al Presidente del Senato con la quale lo informa delle determinazioni assunte dalla Giunta, nella seduta del 15 ottobre scorso, relative alla questione inerente l'estensione della competenza del Senato in materia di insindacabilità in ordine ad opinioni espresse dal senatore Emiddio Novi all'epoca in cui questi ricopriva la carica di deputato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

55^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi, all'interno Vigneri e alla pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(938) PASQUALI e LA LOGGIA. - *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441*

(1201) CARPINELLI ed altri. - *Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali*

(1366) PASQUALI ed altri. - *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441*

(Esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riferisce la senatrice PASQUALI, premettendo che il disegno di legge n. 938 è stato presentato prima della scadenza del termine di legge, stabilito per il deposito della documentazione delle spese elettorali. Si sofferma quindi sul contenzioso di carattere amministrativo e giurisdizionale, a cui ha dato luogo l'ambiguità che in più punti si può riscontrare nella normativa vigente, con riferimento soprattutto ai candidati non eletti. Sono state emesse pronunce disparate con sospetta violazione del principio di parità di trattamento. La disciplina appare senz'altro lacunosa, per cui è opportuno integrarla, fermo restando che le innovazioni debbano essere applicate alle tornate elettorali tenute successivamente all'entrata in vigore della legge n. 515 del 1993. Illustra quindi il contenuto delle varie iniziative, segnalando tra l'altro l'opportunità di prevedere una attenuazione della sanzione prevista, fissando un minimo ed un massimo onde coprire le diverse ipotesi di responsabilità.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame interverrà in una prossima seduta. Intanto, al fine di accelerare l'*iter* dei provvedimenti, propone che la Commissione richieda il trasferimento dei tre disegni di legge alla sede deliberante. Propone altresì che gli eventuali emendamenti siano presentati entro il termine di mercoledì 23 ottobre, ore 12.

La Commissione consente all'unanimità entrambe le proposte del Presidente.

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di mercoledì 16 ottobre.

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione pubblica istruzione ha espresso il parere di competenza sul disegno di legge. Egli l'ha recepito in alcuni emendamenti riferiti agli articoli 14 e 15. Informa poi che anche il senatore D'Onofrio ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 15, il quale può eccezionalmente essere ammesso, tenuto conto del particolare significato attribuito ai lavori della Commissione 7^a in relazione al disegno di legge in esame.

Consente la Commissione.

Il senatore D'ONOFRIO illustra quindi l'emendamento 15.200, il quale è espressione della posizione della sua parte politica sull'argomento considerato.

Senza discussione sono quindi approvati gli emendamenti 14.200, 14.300, 14.All.4, 14.All.5 e 14.All.6. È quindi approvato l'articolo 14 nel testo così modificato, essendo rimasti preclusi od assorbiti gli altri emendamenti riferiti a questo articolo.

All'articolo 15 il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 15.100 recepisce il parere della 7^a Commissione. La parte finale, tuttavia, corrispondente al comma 13-*ter*, è stata oggetto di una valutazione negativa da parte della Commissione in una precedente fase dei lavori e deve pertanto considerarsi espunta. La Commissione quindi approva l'articolo 15.100, ad esclusione del comma 13-*ter*.

Il senatore PINGGERA segnala la possibilità di aggiungere una norma a garanzia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sul tema interviene la senatrice PASQUALI ed il RELATORE propone quindi l'approvazione di una norma finale, come articolo 15-*bis*, analoga a quella introdotta nel disegno di legge n. 1034. Presenta quindi l'emendamento 15.0.2., che,

con l'annuncio di voto favorevole dello stesso senatore PINGGERA viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4, nel testo riformulato dal relatore (4.200).

Il senatore MARCHETTI esprime una valutazione complessivamente positiva sul testo medesimo, ma sollecita la soppressione, al comma 1, della lettera f) avanzando al riguardo consistenti dubbi di costituzionalità. Essi sono condivisi dallo stesso RELATORE, il quale si dice favorevole a sopprimere la norma. Il senatore PASSIGLI chiede un chiarimento in merito alla lettera g). A lui risponde il RELATORE sostenendo che possono essere conferite agli enti locali funzioni diversificate in ragione delle caratteristiche dei destinatari.

Il senatore ELIA afferma che la definizione di comuni e province come enti a competenza generale può alimentare qualche ambiguità con riferimento allo stesso ambito territoriale; altrettanto incerta appare la formula successiva di cui alla lettera a). Secondo il RELATORE la norma però non ha carattere autoapplicativo, ma costituisce un criterio generale di delega. Nella sua concezione occorre che le funzioni amministrative di gestione siano attribuite innanzitutto ai comuni, quindi alle province e solo in subordine alle regioni. Con questa impostazione concorda il senatore PARDINI.

Il senatore BESOSTRI conviene in parte con le preoccupazioni espresse dal senatore ELIA, ritenendo che nella disposizione si possa ricavare una sostanziale parificazione tra i comuni e le province, mentre è invece opportuno mantenere la distinzione recepita nella legge n. 142 del 1990. Suggerisce altresì di includere, alla lettera g), un incentivo all'associazione tra diversi comuni. Il relatore VILLONE chiarisce che la richiesta del senatore Besostri è certamente accolta nella formulazione della lettera g), da interpretare come abilitante l'attribuzione di funzioni anche ad associazioni di comuni.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO avanza alcune richieste di chiarimento a proposito della lettera a), ritenendo che la dizione proposta possa ingenerare l'idea che i comuni e le province sono enti parificati nei rispettivi ambiti territoriali. Il senatore MARCHETTI propone quindi di sopprimere le parole: «enti a competenza amministrativa generale». L'incompatibilità, di cui alla stessa lettera, dovrebbe inoltre essere intesa con riferimento alle capacità organizzative dell'ente.

Nel successivo dibattito interviene il senatore FISICHELLA, che suggerisce di escludere il conferimento delle sole funzioni incompatibili con la configurazione strutturale dell'ente, ritenendo limitativo il richiamo alla dimensione territoriale. La senatrice DENTAMARO propone a sua volta di intendere tale esclusione con riguardo alle caratteristiche organizzative oltre che territoriali dell'ente locale. Il relatore VILLONE esprime il proprio apprezzamento per questi contributi, insistendo tuttavia perchè sia comunque conferito al comune la generalità delle funzio-

ni amministrative. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO esclude che le riserve emerse siano motivate dalla volontà di mantenere alle regioni una somma eccessiva di funzioni gestionali, trattandosi invece di chiarire i rapporti tra comune e provincia e di prevenire possibili conflittualità. Il senatore ELIA chiede inoltre di modificare la lettera a) richiamandosi alla dimensione funzionale più vicina ai cittadini ed avanza alcune perplessità sulla operatività del criterio proposto dal relatore. Il senatore PELLEGRINO condivide l'impostazione seguita nella formulazione dei criteri di delega, volutamente ampi. Una competenza amministrativa generale appare però contraddittoria con il principio di legalità, potendosi concordare nell'idea che il comune rimane l'ente a generale competenza rappresentativa.

Il RELATORE quindi, riassunto il dibattito, propone una nuova formulazione dell'emendamento 4.200, il quale include anche una parte ulteriore, corrispondente all'emendamento 4.100 presentato dal Governo. L'emendamento 4.200 (nuovo testo) è quindi approvato con l'astensione del senatore GUERZONI ed il voto contrario della senatrice DENTAMARO, motivato con riferimento al mancato accoglimento, intervenuto nell'emendamento stesso, del richiamo all'autonomia privata ed alla soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, contenuto nel testo originario dell'articolo. Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli altri emendamenti all'articolo 4.

Il senatore PINGGERA richiama l'attenzione sull'opportunità di introdurre una norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Il RELATORE assicura che l'approvazione dell'emendamento 15.0.2 è sufficiente per la finalità sostenuta dal senatore PINGGERA, il quale consente e ritira pertanto l'emendamento 2.3 precedentemente accantonato. Dello stesso avviso è anche il senatore ANDREOLLI.

Terminato l'esame degli articoli, si passa al conferimento del mandato a riferire.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore PELLEGRINO motivando il voto favorevole del suo Gruppo ed esprimendo la propria soddisfazione per la rilevanza dell'attività svolta dalla Commissione nel corso delle ultime settimane, con un apprezzamento per il contributo offerto dai Gruppi di opposizione. Indirizza altresì un plauso al Presidente per l'efficace direzione dei lavori e per la perspicuità delle soluzioni individuate in qualità di relatore. Si associa alle parole del senatore Pellegrino il sottosegretario VIGNERI. Il senatore ANDREOLLI annuncia il suo voto favorevole, auspicando che possa sollecitamente concludersi anche l'esame in Assemblea. La sua parte politica in quella sede si riserva di presentare alcune proposte di correzione. La senatrice PASQUALI svolge invece una dichiarazione di voto contraria, sostenendo che il dissenso del suo Gruppo ha trovato espressione in una molteplicità di emendamenti, non accolti nel corso dell'esame. Per la senatrice FUMAGALLI CARULLI l'atteggiamento di collaborazione tenuto dal suo Gruppo non ha un significato di adesione ai criteri ispiratori del disegno di legge.

Permangono infatti le ampie riserve manifestate nel corso dei lavori; auspica pertanto un generale ripensamento in rapporto, soprattutto, alla materia scolastica. Il senatore MARCHETTI esprime un giudizio complessivamente positivo, confidando in ulteriori miglioramenti nel corso dell'esame in Assemblea. Anche i senatori BESOSTRI e PASSIGLI annunciano il loro voto favorevole.

La Commissione quindi conferisce al senatore Villone il mandato a riferire in Assemblea sul testo approvato e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il presidente VILLONE ringrazia quindi tutti i commissari per il contributo offerto, particolarmente nel corso delle ultime settimane di intensa attività.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione, già convocate per oggi alle ore 21, e per domani venerdì 18 ottobre alle ore 10 e 15 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1124**Art. 4.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Nella emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il principio di sussidiarietà, configurando comuni e province come enti a competenza amministrativa generale, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con la dimensione territoriale, e attribuendo, ove possibile, le responsabilità pubbliche alla autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati;

b) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto le funzioni ed i compiti connessi, strumentali e complementari, e identificando in capo ad un unico soggetto la responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

c) il principio di omogeneità, attribuendo funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo, fatto salvo quanto previsto al n. 7);

d) il principio della adeguatezza, prevedendo le innovazioni organizzative e funzionali che si renderanno necessarie in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture centrali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione;

e) la leale cooperazione come principio informatore del sistema dei rapporti tra stato, regioni ed enti locali;

f) la individuazione delle materie di competenza legislativa regionale per le quali, in applicazione del principio generale di delegificazione, è demandata alla legge regionale solo la determinazione di principi e criteri generali, anche al fine di valorizzare l'autonomia normativa degli enti locali;

g) la distinzione delle funzioni da conferire agli enti locali, anche in ragione delle caratteristiche, delle dimensioni degli stessi e delle forme associative tra essi realizzate;

h) la previsione di una piena autonomia degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli stessi conferiti;

i) la previsione delle modalità e delle condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ciascuna regione è tenuta ad adottare, entro centottanta giorni dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 individuano una ripartizione di funzioni tra regioni ed enti locali da applicarsi nel caso in cui la legge regionale non venga adottata entro il termine indicato, e comunque sino all'emanazione della legge stessa».

4.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Nella emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il principio di sussidiarietà, attribuendo la generalità delle funzioni e dei compiti ai comuni e alle province, secondo le rispettive dimensioni territoriali e organizzative, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, e attribuendo le responsabilità pubbliche, ove possibile, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto le funzioni ed i compiti connessi, strumentali e complementari, e identificando in capo ad un unico soggetto la responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

c) il principio di omogeneità, attribuendo funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo, fatto salvo quanto previsto alla lettera f);

d) il principio della adeguatezza, prevedendo le innovazioni organizzative e funzionali che si renderanno necessarie in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture centrali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione;

e) la leale cooperazione come principio informatore del sistema dei rapporti tra stato, regioni ed enti locali;

f) la distinzione delle funzioni da conferire agli enti locali, anche in ragione delle caratteristiche, delle dimensioni degli stessi e delle forme associative tra essi realizzate;

g) la previsione di una piena autonomia e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli stessi conferiti;

h) la previsione delle modalità e delle condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali.

i) la regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in qualsiasi modo esercitato e in qualunque forma affidati, sia in concessione che nelle forme di cui agli articoli 22 e

25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali, perseguendo l'obiettivo della progressiva adozione delle regole di mercato, secondo i seguenti principi:

1) prevedere la definizione da parte delle regioni, di concerto con gli enti locali, dei livelli dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e la copertura dei costi dei servizi stessi a carico dei bilanci regionali, prevedendo altresì che gli ulteriori servizi rispetto a quelli minimi siano ricompresi nei contratti di servizio stipulati fra aziende esercenti e/o società concessionarie ed enti locali ed il costo relativo sia a carico dei medesimi enti locali;

2) promozione del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativo, al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a decorrere dal 1 gennaio 2000.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ciascuna regione è tenuta ad adottare, entro centottanta giorni dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 individuano una ripartizione di funzioni tra regioni ed enti locali da applicarsi nel caso in cui la legge regionale non venga adottata entro il termine indicato, e comunque sino all'emanazione della legge stessa.»

4.200 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Le Regioni, con leggi, che individuano i criteri di assegnazione delle funzioni, e con successivi provvedimenti in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Al conferimento delle funzioni le Regioni provvedono sentite le rappresentanze degli Enti locali, anche attraverso gli organi rappresentativi delle Autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

3. Le leggi regionali si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con la eliminazione e la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui o che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata e con attribuzione, ove possibile, delle funzioni alla autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati;

b) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei

compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto dalla responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

c) il principio di omogeneità, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

d) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

e) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

f) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;

4. I principi indicati al comma 3 valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e relative norme di attuazione».

4.15

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) distribuzione delle funzioni e dei compiti tra regioni ed enti locali secondo i seguenti principi: ».

4.5

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dei settori e».

4.12

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, lettera a), n. 1), sopprimere le parole da: «con l'eliminazione» fino a: «alla autonomia privata e» e le parole: «ove possibile».

4.2

MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), n. 1) dopo la parola: «privata» inserire le seguenti: «di associazioni o persone giuridiche di diritto privato».

4.9

SCHIFANI

Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo le parole: «autonoma privata» inserire le seguenti: «, in quanto non sono di rilevante interesse pubblico.».

4.17

DE LUCA Michele

Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo le parole: «autonoma privata» inserire le seguenti: «, in base ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)».

4.18

DE LUCA Michele

Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole da: «e con attribuzione» fino alla fine del medesimo n. 1) con le seguenti: «e con attribuzione allo Stato, nelle materie non riservate alla sua competenza esclusiva, di funzioni e compiti amministrativi, di cui all'articolo 1, comma 2, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi perseguiti non possono essere sufficientemente realizzati da regioni ed enti locali oppure se quegli obiettivi possono essere realizzati meglio a livello nazionale».

4.19

DE LUCA Michele

Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo la parola: «territorialmente» inserire le seguenti: «e funzionalmente».

4.7

ELIA

4.21 (Identico all'em. 4.7)

BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.3

MARCHETTI

4.11 (Identico all'em. 4.3)

SCHIFANI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «individuazione» aggiungere le seguenti: «sentito il parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

4.10

SCHIFANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, in applicazione del principio generale di delegificazione».

4.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «solo».

4.13

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «autonomia» inserire le seguenti: «e responsabilità».

4.6

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: «paganone i relativi oneri».

4.16

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in qualsiasi modo esercitato e in qualunque forma affidati, sia in concessione che nelle forme di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali, perseguendo l'obiettivo della progressiva adozione delle regole di mercato, secondo i seguenti principi:

1) prevedere la definizione da parte delle regioni, di concerto con gli enti locali, dei livelli dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e la copertura dei costi dei servizi stessi a carico dei bilanci regionali, prevedendo altresì che gli ulteriori servizi rispetto a quelli minimi siano ricompresi nei contratti di servizio stipulati fra aziende esercenti e/o società concessionarie ed enti locali ed il costo relativo sia a carico dei medesimi enti locali;

2) promozione del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativo, al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a decorrere dal 1 gennaio 2000».

4.100

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«e-bis) individuazione dei diritti degli utenti alla snellezza e semplicità delle procedure e degli adempimenti previsti da parte delle amministrazioni locali mediante una carta dei diritti dell'utente dei servizi pubblici;

e-ter) individuazione degli strumenti di tutela dei diritti sanciti dalla carta degli utenti in modo omogeneo e tempestivo in tutto il territorio nazionale, onde assicurare concretamente l'uguaglianza di trattamento di fronte alla pubblica amministrazione dei cittadini, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui vivono».

4.20

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I principi indicati al comma 1, lettera a), nn. 1, 2, 3 e lettera b), costituiscono norme vincolanti per il Governo nell'attuazione della potestà legislativa prevista dalla presente legge».

4.14

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e relative norme di attuazione e».

4.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Governo trasmette entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sullo stato di adempimento della tutela dei diritti dei cittadini garantiti dalla Carta dei diritti e sullo stato di attuazione degli adempimenti regionali in riferimento alle funzioni di cui al presente articolo, evidenziando specificamente eventuali ritardi o mancati adempimenti, unitamente ai provvedimenti sostitutivi assunti per garantire l'uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale».

4.8

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni deliberano le leggi ed i successivi provvedimenti di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali nel termine di un anno, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della stessa legge, dalla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

2. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro i successivi quattro mesi sentita la regione interessata, un decreto legislativo di individuazione delle funzioni degli enti locali, osservando i principi generali desumibili dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della presente legge. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della legge regionale».

4.0.1

SPERONI, PREIONI

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.2

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi indicati nell'allegato 1 e di quei procedimenti che risultino ad essi strettamente connessi o strumentali, anche sotto il profilo di cui al comma 5, lettera b).

2. I regolamenti sono emanati, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri (dipartimento della funzione pubblica), di concerto con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza, sentito il parere del Consiglio di Stato e, in sede di prima emanazione, quello delle competenti commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorso trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

4. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni inter-

venienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozioni ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelli di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale in sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, ovvero anche di soggetti diversi altrimenti interessati; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

5. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi formulando osservazioni e proponendo suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. I risultati delle verifiche svolte e le misure proposte sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 maggio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e da questa alle Camere».

14.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome».

14.3

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 5».

14.6

SPERONI, PREIONI

Sopprimere il comma 2.

14.4

SPERONI, PREIONI

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione».

14.5

IL GOVERNO

Al comma 7, la lettera a), dopo le parole: «le procedure», inserire le seguenti: «adottate previo parere delle commissioni parlamentari».

14.200

IL RELATORE

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «ed in materia di tasse e di contributi universitari» con le parole: «e, limitatamente agli accademici 1997-98 e 1998-99, in materia di contributi universitari».

14.300

IL RELATORE

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In dette materie i relativi provvedimenti sono finalizzati a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandoni degli studi, a determinare una percentuale massima della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa -secondo criteri di equità e di solidarietà - in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguate per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari».

14.100

IL GOVERNO

Allegato 1 (articolo 14, comma 7)

Sopprimere il n. 2).

14.All.2

IL GOVERNO

Dopo il n. 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238».

14. All.1

IL GOVERNO

Dopo il n. 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi
a determinate attività industriali:

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni».

14. All.3

IL RELATORE

Sopprimere i nn. 33, 34, 35 e 39.

14.All.4

IL RELATORE

*Al n. 37, sostituire le parole: «e degli esami terminali» con le altre:
«con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale».*

14.All.5

IL RELATORE

*Al n. 38, dopo le parole: «nei conservatori», inserire le altre: «con
esclusione degli esami di maturità e di diploma finale».*

14.All.6

IL RELATORE

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.5

SCHIFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 15.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di realizzazione di autonomia dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente decentrate in favore delle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998,

contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura e per la valenza circoscritta degli effetti possono essere utilmente esercitate dalle istituzioni autonome.

5. La dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dal contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e contributo perequativo. Tale dotazione finanziaria è destinata prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standard* di livello nazionale.

7. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Esso si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanali.

8. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, fermo restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

9. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e

organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica sono riordinati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sono emanate le istruzioni generali per l'autonomia allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2.

13. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riordino delle funzioni e delle attribuzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali al fine di armonizzarle con le nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome.

15.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le funzioni spettanti allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province, ai comuni e agli altri enti locali, alle università e alle istituzioni scolastiche autonome in materia di istruzione universitaria e di istruzione scolastica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) spettano allo Stato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, l'istruzione universitaria nel rispetto dell'autonomia degli atenei; la determinazione delle norme generali sull'istruzione, con particolare riferimento alla indicazione delle finalità e degli obiettivi dell'istruzione scolastica, dell'indicazione dei relativi ordini, gradi e titoli di studio,

degli *standard* nazionali e dei criteri di qualità dell'istruzione, dei relativi sistemi di valutazione;

2) spettano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e degli articoli dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige, al determinazione delle norme, la programmazione e il controllo concernenti le strutture dei servizi relativi all'accesso, al diritto allo studio, all'assistenza sanitaria e agli interventi in favore dei soggetti svantaggiati per ragioni psichiche, fisiche, territoriali o familiari;

3) spettano ai comuni, alle province e agli altri enti locali, ai sensi degli articoli 118 e 128 della Costituzione, la programmazione e la realizzazione degli interventi per il funzionamento del servizio di istruzione e per rendere effettivo l'esercizio dei diritti ad esso connessi;

4) spettano alle università e alle istituzioni scolastiche le funzioni amministrative previste dalle leggi vigenti e quelle ulteriori previste dalla presente legge:

a) al fine di consentire alle une e alle altre di concorrere a promuovere lo sviluppo integrale della persona umana secondo le sue attitudini, le sue capacità, secondo la scelta sua o, se minore di età, della sua famiglia;

b) al fine di favorire la formazione culturale degli studenti universitari e degli alunni delle istituzioni scolastiche in modo da tener conto della libertà e della vocazione degli studenti e delle esigenze connesse allo svilupposcientifico e tecnologico ed alle istanze del mondo del lavoro;

5) la riorganizzazione dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione deve tendere:

a) al rispetto e alla realizzazione dell'autonomia universitaria e delle istituzioni scolastiche;

b) al fine di meglio consentire la partecipazione dell'Italia ai rapporti internazionali, e alla determinazione ed alla attuazione delle deliberazioni dell'Unione europea nelle rispettive materie;

c) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici in ambito regionale, mediante la diversificazione tra strutture con funzioni finali e strutture con funzioni strumentali, l'eliminazione delle duplicazioni, la previsione di strumenti di verifica periodica nell'organizzazione amministrativa e dei suoi risultati, l'indicazione e la revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari;

d) alla organizzazione di sistemi nazionali di valutazione capaci di assicurare gli obiettivi nazionali di istruzione, il rispetto degli *standards* nazionali e dei criteri di qualità delle università e delle scuole;

6) il conferimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia istituzionale ed amministrativa, che si sostanzia nell'autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e gestionale, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) il conferimento della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria

che non la posseggono già all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

b) la determinazione, d'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da un lato e gli uffici regionali della pubblica istruzione dall'altro, dei requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia amministrativa di cui al presente comma;

c) l'esplicita previsione della libertà di ricerca e di insegnamento per i docenti, di educazione per le famiglie, e di pensiero e apprendimento per gli alunni;

d) la previsione dei compiti specifici della direzione degli istituti scolastici autonomi;

e) la definizione di uno statuto nazionale dei diritti e dei doveri degli studenti;

f) la riforma degli organi collegiali, con la previsione di poteri deliberativi finali di ciascuno di essi nell'ambito della propria competenza;

g) la definizione in ciascun anno scolastico del programma delle attività scolastiche, di quelle parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche, comprese le iniziative per il recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento e per il contrasto alla dispersione scolastica;

h) i criteri di utilizzazione delle attrezzature e del materiale didattico per la realizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative degli alunni, per iniziative di educazione permanente e ricorrente, compresa l'educazione degli adulti;

i) le iniziative per l'orientamento scolastico ed universitario, da realizzarsi di concerto tra istituzioni scolastiche ed istituzioni universitarie;

l) le iniziative di aggiornamento dei docenti;

m) le iniziative di aggiornamento del personale amministrativo;

n) le iniziative, di concerto con le unità sanitarie locali, per l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari, riabilitativi e specialistici, a favore dei soggetti svantaggiati;

o) le iniziative per l'educazione alla salute e per la prevenzione alle tossicodipendenza;

p) l'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Esso si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;

q) la garanzia che lo Stato, la regione e l'ente locale ciascuno per la parte di sua competenza, assicuri a ciascuna unità scolastica autonoma le risorse e i servizi tali da rendere possibile il perseguimento

degli obiettivi nazionali di istruzione, il conseguimento degli *standards* di livello nazionale e il rispetto dei livelli di qualità.

A tal fine si intendono per *standards* di livello nazionale quelli concernenti l'edificio destinato a scuola e la sua idoneità a consentire anche le attività parascolastiche, extrascolastiche, o interscolastiche, la biblioteca; il laboratorio; la palestra; si intendono per criteri di qualità quelli attinenti al concreto esercizio del diritto allo studio e al conseguente successo scolastico;

r) la previsione che lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni e i soggetti pubblici e privati, possano, su deliberazione del consiglio di istituto e con il parere del comitato studentesco, assegnare risorse alle scuole per la realizzazione delle iniziative di cui al regolamento ministeriale recante: "Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche";

s) la determinazione delle istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, con la specifica indicazione delle deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità di Stato;

t) il conferimento dell'autonomia di cui al presente articolo ad iniziare dall'anno scolastico 1997-1998, man mano che le istituzioni scolastiche sono poste in condizione di perseguire gli obiettivi nazionali di istruzione, di conseguire gli *standards* di livello nazionale e di rispettare i criteri di qualità indicati alla precedente lettera p), e di determinare il fabbisogno finanziario necessario per l'attuazione completa dell'autonomia scolastica;

u) il conferimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche contestualmente alla disciplina della parità di cui all'articolo 33 della Costituzione;

7) l'istituzione e il funzionamento del sistema nazionale di valutazione, articolato su base regionale, con il compito di valutare l'apprendimento, il grado di sviluppo formativo e la maturità dell'alunno, avvalendosi degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, riordinati in modo da essere di sostegno per l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

8) la previsione di forme particolari di autonomia, in relazione alle specificità loro proprie, per le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

9) la previsione, nell'esercizio finanziario 1997, della spesa di 500 miliardi per la cassa e per la competenza - attualmente non previsti nel disegno di legge atto Camera n. 2371, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 1997)" - esplicitamente destinata all'avvio dell'attuazione dell'autonomia scolastica, e somme comunque non inferiori negli esercizi finanziari 1998-1999, sulla base della quantificazione delle risorse necessarie per l'ulteriore attuazione dell'autonomia scolastica di cui alla precedente lettera s) del comma 6.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui alla presente legge, il Governo è tenuto ad osservare la seguente procedura:

a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più schemi di decreti legislativi e li presenta per il parere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli scolastici provinciali, che si pronunciano entro successivi 30 giorni;

b) lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati dei suddetti pareri, sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, e alle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nei successivi 30 giorni, dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni, rispettivamente, regionali e nazionali, dei docenti, dei presidi, del personale amministrativo, dei genitori, degli studenti, delle organizzazioni della produzione e del lavoro;

c) si prescinde dai pareri indicati in questo comma qualora non resi nei termini in esso prescritti».

15.200 D'ONOFRIO, BEVILACQUA, BRIENZA, MANIS, PERA, RONCONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo alle zone di montagna».

15.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto delle peculiarità e particolarità dei sistemi scolastici vigenti negli statuti speciali a favore delle minoranze linguistiche».

15.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

15.4 LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo provvedono la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle norme di attuazione».

15.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. All'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il termine di cui al comma 1, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997;

b) il termine di cui al comma 2, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997;

c) al comma 4 la parola: «sei» è sostituita dall'altra: «due».

15.0.1

PIERONI

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».

15.0.2

IL RELATORE

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

25ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04ª, 0022ª)*

Il PRESIDENTE fa presente di aver dovuto modificare il programma dei lavori della Commissione per la seduta odierna in relazione alla decisione della Conferenza dei Capigruppo di anticipare la seduta pomeridiana dell'Assemblea alle ore 16,30. Ha ritenuto quindi opportuno rinviare alla prossima settimana il dibattito sulle comunicazioni del ministro Andreatta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate, per riservargli uno spazio temporale più adeguato. La seduta odierna potrà essere quindi dedicata al seguito dell'esame del disegno di legge sui vertici militari.

Riguardo alla visita che la Commissione si appresta ad effettuare al Quartier generale della NATO a Bruxelles, informa che la delegazione potrà essere composta da un senatore per ogni Gruppo parlamentare.

Quanto poi ai lavori per la prossima settimana, il Presidente propone che la Commissione si riunisca Martedì 22 ottobre alle ore 15, Mercoledì 23 ottobre alle ore 15 e Giovedì 24 ottobre alle ore 15, riservando le prime due sedute al seguito dell'esame della riforma dei vertici militari e dell'obiezione di coscienza e l'ultima al dibattito sulle dichiarazioni rese dal ministro Andreatta sui fenomeni di corruzione nelle Forze armate.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1192) Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE invita i senatori ad illustrare gli ordini del giorno presentati.

Il senatore PALOMBO dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato:

in sede di esame del disegno di legge n. 1192, concernente «Attribuzioni della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

considerato che i termini previsti dai commi 1 e 4 dell'articolo 10 possono comportare uno slittamento della scadenza già prevista per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

impegna il Governo

nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, a non prorogare ulteriormente detto termine, al fine di conseguire le economie previste dall'esercizio della delega a seguito della riduzione degli organici del personale di 28.804 unità tra ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e civili delle tre Forze armate».

0/1192/1/4

PALOMBO

Il senatore MANFREDI rileva preliminarmente di aver rinunciato a presentare emendamenti proprio per non ostacolare l'iter del provvedimento in titolo che nelle sue linee generali condivide. Gli ordini del giorno da lui presentati sono volti a richiamare l'attenzione del Governo su alcune questioni che potrebbero comportare equivoci nella interpretazione della legge. Illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato:

in sede di esame del disegno di legge n. 1192, concernente «Attribuzioni della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

considerato che nello stesso non si definisce esplicitamente quali criteri di massima devono essere seguiti nella scelta del Capo di stato maggiore della difesa, il quale ha peraltro collocazione sovraordinata rispetto alle tre Forze armate e può essere scelto nell'ambito delle stesse,

impegna il Governo:

a garantire che nella nomina del Capo di stato maggiore della difesa il criterio di turnazione preveda frequenza e permanenza nell'incarico adeguatamente proporzionate alla consistenza organica delle diverse Forze armate».

0/1192/2/4

MANFREDI

«Il Senato:

in sede di esame del disegno di legge n. 1192, concernente «Attribuzioni della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

considerato che si è inteso sancire nella lettera 1.1.d) che il Ministro della difesa approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari,

impegna il Governo:

a prevedere in sede di Regolamento di cui all'articolo 10 la soluzione del possibile contrasto esistente tra la citata lettera 1.1.d) e la lettera 3.2.ª) laddove è indicato che il Capo di stato maggiore della Difesa «definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari», precisando che tali programmi devono comunque essere proposti all'approvazione del Ministro».

0/1192/3/4

MANFREDI

«Il Senato:

in sede di esame del disegno di legge n. 1192, concernente «Attribuzioni della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

considerato che il Segretario generale della difesa nel settore tecnico-operativo è inequivocabilmente dipendente dal Capo di stato maggiore della difesa, come da articolo 5 comma 1, e che la pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relativa all'area industriale rientra tra le competenze appunto di carattere tecnico-operativo,

impegna il Governo:

a provvedere, in sede di Regolamento di cui all'articolo 10, che sia risolta la possibile contraddizione fra l'enunciato dell'articolo 5, comma 1 e quello dell'articolo 5, comma 2, lettera b), laddove prevede che il Segretario generale «predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della Difesa», nel senso che il Segretario generale «propone la predetta pianificazione al Capo di stato maggiore della difesa».

0/1192/4/4

MANFREDI

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato:

in sede di esame del disegno di legge n. 1192, concernente «Attribuzioni della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

considerato che:

nella maggior parte dei Paesi che con l'Italia hanno rapporti di collaborazione e di alleanza militare l'incarico corrispondente a quello di Segretario Generale della Difesa è ricoperto da un civile;

per la natura dell'incarico sarebbe preferibile che anche in Italia il Ministro della difesa potesse disporre di una possibilità di scelta non limitata al personale militare,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative concrete, a cominciare dalla modifica delle norme esistenti, per rendere possibile il conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Difesa anche ad un funzionario civile dello Stato».

0/1192/5/4

IL RELATORE

Dopo che il senatore RUSSO SPENA ha dichiarato di apporre la sua firma all'ordine del giorno n. 5, prende la parola il senatore FORCIERI che suggerisce una modifica all'ordine del giorno n. 1.

Il senatore PALOMBO, accogliendo l'invito del relatore, modifica l'ordine del giorno n. 1, nel testo seguente:

«Il Senato:

in sede di esame del disegno di legge n. 1192, concernente «Attribuzioni della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

considerato che i termini previsti dai commi 1 e 4 dell'articolo 10 possono comportare uno slittamento della scadenza già prevista per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

impegna il Governo

nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, a compiere ogni atto utile al fine di non prorogare ulteriormente detto termine, al fine di conseguire le economie previste dall'esercizio della delega a seguito della riduzione degli organici del personale di 28.804 unità tra ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e civili delle tre Forze armate».

0/1192/1/4 (Nuovo testo)

PALOMBO

Il relatore FORCIERI esprime quindi parere favorevole all'ordine del giorno n. 1 come modificato come pure agli ordini del giorno nn. 3 e 4. Manifesta invece avviso contrario sull'ordine del giorno n. 2 che vincola a suo avviso eccessivamente il potere di nomina del Capo di Stato maggiore della difesa.

Il sottosegretario BRUTTI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1, 3, 4 e 5 e contrario sull'ordine del giorno n. 2.

Con successive votazioni sono quindi approvati gli ordini del giorno nn. 1, nuovo testo, 3, 4 e 5 e non è accolto l'ordine del giorno n. 2.

Il relatore FORCIERI ringrazia tutti gli intervenuti per il positivo contributo dato alla discussione sul disegno di legge in titolo e per aver

in larga parte condiviso l'esigenza di approvare celermente una riforma attesa da anni. Avrebbe anch'egli preferito far precedere la discussione sui vertici militari da un atto di indirizzo sul nuovo modello di difesa, ma è opportuno dare un segnale della capacità del Parlamento di dare risposte concrete ai problemi della difesa. Riferendosi all'intervento del senatore Manfredi, giudica rilevanti le sue osservazioni che peraltro sono state opportunamente tradotte negli ordini del giorno testè esaminati.

Ricorda che il senatore Russo Spena ha espresso a nome della sua parte politica una posizione fortemente critica, prospettando l'esigenza di perseguire una riforma organica del sistema della difesa, che ha trovato la sua concretizzazione nella presentazione di uno specifico disegno di legge, sul quale la Commissione potrà utilmente confrontarsi; egli ha peraltro dichiarato di condividere la scelta qualificante del disegno di legge in titolo, volta all'unificazione della linea di comando e alla razionalizzazione dei rapporti tra strutture centrali e periferiche. Il relatore sottolinea inoltre di aver accolto con l'ordine del giorno n. 5 la sollecitazione, emersa da più parti nel corso della discussione generale, ad assumere concrete iniziative per consentire il conferimento dell'incarico di Segretario generale della difesa anche ad un funzionario civile dello Stato.

Il relatore ringrazia poi il senatore Gubert e il senatore Uccielli che da diverse posizioni politiche hanno espresso taluni punti di vista critici nei confronti del disegno di legge, ma consapevoli dell'esigenza di definire finalmente una riforma così rilevante, di cui si auspica un rapido *iter* anche in Assemblea.

Il sottosegretario BRUTTI, dopo aver rilevato che le osservazioni emerse nel dibattito hanno trovato opportuna espressione negli ordini del giorno testè approvati, si augura che il disegno di legge in titolo possa essere approvato celermente.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato conclusa la discussione generale, in attesa che le Commissioni consultate esprimano i rispettivi pareri sugli emendamenti, invita i presentatori ad illustrare le proposte emendative.

Il senatore RUSSO SPENA, prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti, desidera precisare che essi fanno capo a pochi ma essenziali capisaldi sui quali la sua parte politica non pretende di ottenere un consenso integrale, ma attende piuttosto un'apertura di disponibilità. Ovviamente - prosegue il senatore Russo Spena - continuare in un atteggiamento pregiudizialmente rigido, che sembra essere del Governo e non certo del relatore, non potrà non suscitare una risposta politica da parte del Gruppo di Rifondazione comunista.

Illustra quindi l'emendamento 1.1, volto a riservare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la competenza in materia di attività informativa e di sicurezza. L'emendamento 1.2 precisa poi le attribuzioni del Ministro della difesa. Il senatore Russo Spena prosegue rilevando che l'emendamento 3.1 rappresenta uno dei punti qualificanti delle proposte emendative. Infatti si esclude la subordinazione del Segretario generale

della difesa al Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, avviando a una stortura ordinamentale che, a suo avviso, rasenta i limiti della incostituzionalità. Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 4.1, si sofferma sull'emendamento 5.2 con il quale si prevede che il Segretario generale della difesa sia scelto tra i funzionari civili dello Stato, secondo una soluzione normativa che rappresenta un altro punto dirimente per l'atteggiamento che la sua parte politica assumerà nei confronti del provvedimento in discussione. Dopo aver rilevato che l'emendamento 5.3 reca una soluzione alternativa al problema posto con l'emendamento 5.2, dà per illustrati gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Il senatore DOLAZZA illustra poi l'emendamento 5.1, rimettendosi alle valutazioni già espresse in sede di discussione generale circa i rischi connessi alla possibilità di delegare competenze in materia di armamenti a dirigenti provenienti dal settore imprenditoriale.

Il senatore RUSSO SPENA, dopo aver dato per illustrato l'emendamento 5.6, descrive l'emendamento 5.0.1, altro punto qualificante per la sua parte politica. La norma è volta ad istituire la figura del direttore nazionale degli armamenti, attualmente incorporata in quella del Segretario generale della difesa, secondo una scelta ordinamentale comune a larghissima parte dei Paesi della NATO e che risponde ad una avvertita esigenza di correttezza e trasparenza amministrativa.

Il senatore DOLAZZA illustra l'emendamento 6.1, volto a sopprimere la disposizione che consente al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri di partecipare alle riunioni del comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate quando siano all'ordine del giorno argomenti che riguardano l'Arma.

Il senatore RUSSO SPENA illustra l'emendamento 8.1 che sancisce il divieto per il Segretario generale della difesa e il direttore nazionale degli armamenti di ricoprire il ruolo di consigliere di amministrazione di aziende impegnate nella produzione militare per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di cessazione dall'incarico.

Il senatore DOLAZZA illustra infine l'emendamento 10.1 volto a prevedere che il parere che le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere sul regolamento previsto all'articolo 10 sia vincolante. La disposizione è volta a rendere più stringente il controllo parlamentare sulla potestà regolamentare del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1192**Art. 1.**

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «all'attività informativa e di sicurezza».

1.1

RUSSO SPENA, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) emana direttive ai fini della definizione della pianificazione annuale e pluriennale generale e operativa interforze, degli organi tecnico-amministrativi e dell'area industriale della difesa e approva le proposte di pianificazione elaborate dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa e dal Direttore nazionale degli armamenti per le aree di rispettiva competenza».

1.2

SEMENZATO, RUSSO SPENA

Art. 3.

Al comma 2, sopprimere le parole: «e per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa».

3.1

RUSSO SPENA, SEMENZATO

Art. 4.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «avvalendosi anche delle competenti direzioni generali».

4.1

RUSSO SPENA, SEMENZATO

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «Segretario generale della difesa» aggiungere le seguenti: «scelto tra i funzionari civili dello Stato».

5.2 SEMENZATO, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «Segretario generale della difesa» aggiungere le seguenti: «scelto preferibilmente tra i funzionari civili dello Stato».

5.3 SEMENZATO, RUSSO SPENA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «per le attribuzioni amministrative» fino alla fine del comma.

5.4 SEMENZATO, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) è responsabile del coordinamento delle attività dei direttori generali del Ministero della difesa nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro».

5.5 RUSSO SPENA, SEMENZATO

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole da: «oppure ad un dirigente...» fino alla fine del comma.

5.1 DOLAZZA, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Segretario generale esercita l'alta sorveglianza tecnica e amministrativa sull'insieme degli enti, reparti ed uffici della Difesa e dispone a tal fine di un servizio ispettivo posto alle sue dirette dipendenze della cui attività riferisce esclusivamente al Ministro della difesa.

5.6 RUSSO SPENA, SEMENZATO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis.

1. Il Direttore nazionale degli armamenti, scelto tra i funzionari civili dello Stato o tra gli ufficiali generali o ammiragli, è posto alle dipendenze del Ministro della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti:

a) è responsabile del coordinamento delle attività dei direttori generali del Ministero della difesa preposti alle direzioni aventi competenza nei settori della ricerca, dello sviluppo, dell'approvvigionamento e del mantenimento degli armamenti, dei mezzi e degli equipaggiamenti delle Forze armate;

b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relativa all'area tecnico-industriale della difesa ed è responsabile del suo funzionamento;

c) coordina le attività di interesse della difesa relative alle aziende pubbliche e private operanti nei settori della ricerca, produzione e mantenimento dei mezzi e degli equipaggiamenti per le forze armate;

d) coordina le attività di pianificazione e di promozione della produzione delle aziende pubbliche e private operanti nel settore degli armamenti e dei mezzi per la difesa;

e) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità di altri Stati nell'ambito dei programmi di collaborazione conseguenti agli impegni dell'Italia in base agli accordi e ai trattati internazionali.

5.0.1

RUSSO SPENA, SEMENZATO

Art. 6.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

6.1

DOLAZZA, PERUZZOTTI

Art. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È fatto divieto al Segretario generale della difesa e al direttore generale degli armamenti del Ministero della difesa, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di dimissioni dall'incarico, di ricoprire il ruolo di consigliere di amministrazione di aziende impegnate nella produzione militare e di sistemi d'arma o parti di esso, od intrattenere

con tali aziende rapporti di collaborazione retribuita almeno che non espressamente autorizzati dal Ministro della Difesa. I trasgressori sono puniti con la pena della reclusione da tre anni a cinque anni.

2-ter. Il divieto di cui al comma *2-bis* si applica anche a tutti gli ufficiali generali delle Forze armate, comprese la Guardia di Finanza, l'Arma dei carabinieri e le Capitanerie di porto».

8.1

RUSSO SPENA, SEMENZATO

Art. 10.

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

10.1

DOLAZZA, PERUZZOTTI

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

28ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

VEGAS

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1401) Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-remoto e proroga della gestione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MORANDO illustra il proprio emendamento 3.2, tendente ad escludere la necessità della preventiva autorizzazione del CIPE.

Su tale emendamento esprime parere favorevole il sottosegretario SALES.

L'emendamento 3.2 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il relatore MORANDO illustra l'emendamento 5.11, che introduce una specificazione che era stata già accolta dalla Commissione nell'esame della precedente versione del decreto-legge. Illustra quindi l'emendamento 5.12, che opera una rimodulazione delle percentuali entro le quali il Commissario straordinario è autorizzato a definire in via amministrativa le controversie pendenti, sottolineando che tale proposta emendativa tiene conto dei vari emendamenti presentati con riferimento a uno degli aspetti più delicati del provvedimento in esame, che pone il problema di rispettare le norme costituzionali in materia di tutela giurisdizionale del cittadino. Il relatore illustra quindi l'emendamento 5.13, che specifica meglio le controversie escluse dalla possibilità di definizione in via amministrativa. Illustra infine l'emendamento 5.14, volto a sta-

bilire che la ricognizione delle controversie pendenti ad opera del Commissario straordinario debba avvenire entro il 31 gennaio 1997. In conclusione, fa presente che l'accoglimento di tali proposte emendative non comprometterebbe la copertura finanziaria del provvedimento, dal momento che la Commissione ha già accolto un proprio emendamento finalizzato a garantire la sussistenza di un tetto di spesa.

Il senatore TAROLLI non ritiene giustificata la discriminazione che si opera tra i giudizi intervenuti prima e dopo il primo luglio 1996.

Il relatore MORANDO fa presente che il riferimento alla data suddetta è motivato dall'abnorme volume di richieste presentate successivamente alla data stessa, presumibilmente nel presupposto che tutto il contenzioso pendente sarebbe stato evaso con procedure straordinarie.

Il presidente VEGAS esprime perplessità sull'individuazione della data di discriminazione operata nell'emendamento.

Il senatore TAROLLI propone di eliminare la discriminazione basata sulla data del 1 luglio 1996, elevando nel contempo la percentuale di definizione delle controversie per le quali non sia stato instaurato il giudizio.

Il relatore MORANDO ritiene preferibile mantenere la formulazione originaria dell'emendamento 5.12.

Si associa il senatore DE MARTINO Guido.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 5.1.

Col parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 5.11, 5.14 e 5.12.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

Gli emendamenti 5.7, 5.8 e 5.10 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 5.9.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.13.

Il relatore MORANDO illustra l'emendamento 6.10, che introduce una limitazione alla sospensione del diritto di agire in giudizio prevista nell'articolo 6.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.6, 6.7 e 6.9.

Col parere favorevole del rappresentante del Governo la Commissione accoglie quindi l'emendamento 6.10.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.8.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 6.1.

Il relatore MORANDO illustra l'emendamento 7.2, sul quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Tale emendamento viene quindi messo ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.1.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2, soppressivi dell'articolo 9, sui quali esprime invece parere contrario il sottosegretario SALES, sottolineando che tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il senatore FIGURELLI evidenzia che la documentazione fornita dal sottosegretario Sales nella seduta di ieri non appare esauriente con riferimento alla non omogeneità dell'articolo 9 rispetto al resto del provvedimento. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 9 ed illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato

visto il rilievo della 1ª Commissione sulla disomogeneità delle disposizioni dell'articolo 9 rispetto all'insieme del decreto;

considerata, anche per la sua incidenza sul sistema bancario e sull'economia italiana, la estrema gravità della crisi della Sicilcassa gravata da un abnorme costo del lavoro e soprattutto colpita dal saccheggio che ne hanno fatto forze parassitarie;

valutato che tale crisi non debba essere fatta pagare ai lavoratori, tanto più in un'economia, come quella siciliana, contrassegnata da livelli assai alti di disoccupazione;

visto l'accordo tra la Sicilcassa e le organizzazioni sindacali;

ritenuto assolutamente necessario e urgente un provvedimento sulla materia dell'articolo 9 e senza oneri per lo Stato;

impegna il Governo

ad intervenire immediatamente nella materia con disposizioni da inserire in un contesto normativo omogeneo».

0/1401/1/5^a

FIGURELLI

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole su tale ordine del giorno, sul quale si esprime in senso contrario il sottosegretario SALES.

Il senatore TAROLLI dichiara il proprio voto contrario.

L'ordine del giorno 0/1401/1/5^a è quindi posto ai voti ed è accolto.

Vengono quindi posti ai voti congiuntamente ed accolti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.3 e 9.4.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti accolti, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1401**Art. 3.**

Al comma 1, dopo le parole: «strutture scolastiche», inserire le seguenti: «salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE,»; al secondo periodo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni interessate», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto all'inizio del presente comma».

3.2

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «commissario straordinario» con la seguente: «commissione».

Conseguentemente nei commi 2 e 4 apportare le dovute modifiche.

5.1

MORO

Al comma 2, dopo le parole: «lodo arbitrale» inserire le seguenti: «impugnabile ai sensi di legge».

5.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «giudizio» inserire le seguenti: «Tale ricognizione deve concludersi entro il 31 gennaio 1997».

5.14

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Nel caso di controversie in corso avanti al giudice ordinario o a collegi arbitrali, o di controversie per le quali ancora non sia stato instaurato giudizio, eventuali transazioni saranno comprese tra il 25 per cento ed il 30 per

cento delle somme oggetto del contenzioso al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria. Nel determinare entro i suddetti limiti la percentuale da riconoscere all'impresa il Commissario terrà conto della disponibilità di questa ad accettare il pagamento dilazionato della somma, da completarsi comunque entro un anno dall'accettazione della transazione. Il concessionario prenderà in considerazione soltanto le richieste assistite da riserve tempestivamente e regolarmente presentate.

Nel caso di controversie decise con lodo arbitrale impugnabile a norma di legge o con sentenza non passata in giudicato, la definizione potrà avvenire entro un minimo del 60 per cento e un massimo del 70 per cento anche in questo caso tenendo conto dell'eventuale adesione dell'impresa al pagamento dilazionato della somma, da effettuarsi comunque entro un anno dalla transazione.».

5.2

TAROLLI

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«La proposta deve tenere conto delle decisioni giudiziali od arbitrali già intervenute salvo la proposizione di denuncia di frode processuale o in caso di collusione tra le parti processuali e i giudici o arbitri. Le definizioni non possono superare il 20 per cento delle somme oggetto del contenzioso per il quale non sia stato instaurato giudizio od arbitrato, il 40 per cento delle somme oggetto di giudizi o arbitrati radicati anteriormente al 1° luglio 1996 ed il 70 per cento delle somme già riconosciute in sentenza o lodo arbitrale al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria intervenuta. Sono nulle di diritto le proposte di definizione, ancorchè accettate, prive di copertura finanziaria, e delle quali non sia registrato l'impegno sui fondi a disposizione del commissario straordinario».

5.3

BESOSTRI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Eventuali transazioni saranno definite tenendo conto anche dello stato di avanzamento dei procedimenti innanzi al giudice ordinario o ai collegi arbitrali».

5.4

TAROLLI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «La proposta tiene conto delle decisioni giudiziali o arbitrali già intervenute; la definizione non può superare il 20 per cento delle somme oggetto del contenzioso per le quali non sia stato instaurato giudizio o arbitrato; il 40 per cento delle somme oggetto di giudizi ordinari iscritti a ruolo anteriormente al 1° luglio 1996 ovvero di giudizi avanti a collegi arbitrali costituiti prima della stessa data e infine il 70 per cento delle somme già ri-

conosciute con sentenza o lodo arbitrale sempre intervenuti prima del 1° luglio 1996. I suddetti limiti sono al netto di interessi e rivalutazione monetaria ove dovuta.

Nel determinare, entro i suddetti limiti, la percentuale da riconoscere all'impresa, il Commissario tiene anche conto della disponibilità di quest'ultima ad accettare il pagamento dilazionato della somma.

Ai fini della definizione in via amministrativa, il Commissario determina l'importo da offrirsi alla controparte, esclusivamente sulla base della richieste basate su riserve tempestivamente e regolarmente presentate».

5.12

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La definizione transattiva delle controversie in corso può avvenire a domanda del creditore da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1996».

5.5

PASQUINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La definizione transattiva delle controversie in corso può avvenire a domanda del creditore da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1996».

5.6

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere il comma 3.

5.7

BESOSTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non può procedersi alla definizione amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali siano in corso procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 353 e 354 del codice penale».

5.8

PASQUINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non può procedersi alla definizione amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali siano in corso procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 353 e 354 del codice penale».

5.9

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Commissario straordinario, su parere dell'avvocatura dello Stato, può con provvedimento motivato sospendere la definizione in via amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali vi sia stato rinvio a giudizio per irregolarità nella esecuzione dei lavori. La sospensione non opera nei confronti delle imprese riunite in associazione temporanea o in consorzio non direttamente coinvolte nei fatti per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio»

5.10

BESOSTRI

Al comma 3, sostituire le parole da: «sia» fino alla fine del comma con le seguenti: «siano in corso indagini penali per irregolarità nella esecuzione dei lavori».

5.13

IL RELATORE

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1996, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 2, sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento».

6.1

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1996, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 2, sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento».

6.2

PASQUINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per consentire l'istruttoria del contenzioso e l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1997 non possono essere promossi giudizi e arbitrati o procedimenti cautelari ed esecutivi. Tutti i termini sostanziali e processuali relativi a giudizi e ricorsi di cui al precedente periodo sono sospesi».

6.3

BESOSTRI

Al comma 1, dopo le parole: «per consentire» inserire le seguenti: «l'istruttoria del contenzioso»; dopo le parole: «giudizi in corso», inserire le seguenti: «anche cautelari ed esecutivi», sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Tuttavia i concessionari che alla data del 31 gennaio 1997 non abbiano ricevuto proposta di definizione amministrativa delle controversie pendenti o abbiano respinto tale proposta possono diffidare il Commissario a formulare la proposta, a proporre definizione transattiva del giudizio ovvero procedere al pagamento; decorsi 60 giorni dalla notifica della diffida i concessionari possono riassumere o iniziare il giudizio.

2-bis. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, ogni attività processuale avanti a giudizi ordinari, amministrativi, speciali o arbitrali, svoltasi nel periodo di cui al comma 1, è nulla e priva di ogni effetto nei confronti dell'amministrazione o di terzi, ivi compresi i terzi pignorati. È fatto obbligo ai terzi pignorati di liberare le somme sottoposte a vincolo.

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: «ovvero di condanna o patteggiamento. La sospensione di cui alla presente norma non si applica qualora alla data del 30 giugno 1997 non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio».

6.10

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

6.4

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere il comma 2.

6.5

PASQUINI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Salvo quanto previsto al successivo periodo, è sospesa ogni attività processuale innanzi a giudici ordinari amministrativi speciali o arbitrali nello stato del procedimento al 1° luglio 1996 e comunque non può essere data esecuzione ai provvedimenti adottati, che sono privi di ogni effetto nei confronti dell'amministrazione. Tuttavia i concessionari che alla data del 31 gennaio 1997 non abbiano ricevuto proposte di definizione amministrativa o abbiano respinto tale proposta possono diffidare il commissario a formulare la proposta o a proporre definizione transattiva del giudizio; decorsi 60 giorni dalla notifica della diffida i concessionari possono riassumere o iniziare il giudizio».

«3. Tutte le azioni e procedimenti giudiziari arbitrali possono essere proseguiti o iniziati e decadono tutti gli effetti interruttivi e le sospensioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, se non interviene la nomina del commissario straordinario entro il 31 dicembre 1996, tale giorno compreso».

6.6

BESOSTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, la preclusione alla definizione amministrativa dura fino all'archiviazione dell'indagine penale ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento».

6.7

PASQUINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, la preclusione alla definizione amministrativa dura fino all'archiviazione dell'indagine penale ovvero all'emanazione della sentenza di proscioglimento».

6.8

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. Al fine di risolvere tutte le controversie, alle aziende municipalizzate operanti nell'area dell'hinterland napoletano, le quali, nel periodo del terremoto, non abbiano provveduto al regolare versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori utilizzati, qualunque sia stato il tipo di rapporto contrattuale, per dimenticanze e disfunzioni amministrative, è consentito il riconoscimento ed il corrispettivo versamento dei contributi agli enti previdenziali per tutti i rapporti lavorativi in essere».

6.9

MARINO, CARCARINO

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: «enti proprietari», inserire le seguenti: «in persona dei sindaci o dei rispettivi rappresentanti legali».

7.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

7.1

MORO

Art. 9.

L'articolo 9 è soppresso.

9.1

MORANDO, GIARETTA

L'articolo 9 è soppresso.

9.2

MORO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9.

1. Nell'ambito del programma di risanamento della Sicilcassa spa, per il personale in esubero è autorizzato il ricorso alla procedura prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223».

9.3

MORO

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento pensionistico» inserire le seguenti: «, determinato secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso,».

9.4

MORO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

36ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C08ª, 0003º)*

Il presidente PETRUCCIOLI, a seguito anche dei lavori dell'Ufficio di Presidenza di ieri, propone che vengano modificati i termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge 1021 e 1138, già fissati dalla Commissione per martedì 22 ottobre prossimo alle ore 18. Secondo la sua proposta, entro la mattina di martedì 22 i relatori dovrebbero presentare i loro emendamenti al disegno di legge 1021; successivamente entro le ore 12 di mercoledì 23 dovrebbero essere presentati tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 1021; infine, entro la giornata di giovedì 24 o quella di martedì 29 dovrebbero essere presentati gli emendamenti al disegno di legge n. 1138.

Il senatore DE CORATO apprezza la proposta del presidente Petruccioli e prende atto con soddisfazione della intenzione manifestata dai relatori in una loro nota di riprendere in considerazione le conclusioni cui nella scorsa legislatura era pervenuta la cosiddetta commissione Napolitano. Ritiene che comunque uno dei punti nodali sia quello del rispetto dei risultati dei *referendum*, nonchè quello di definire chiaramente la ripartizione delle competenze tra la Commissione di vigilanza Rai e l'Autorità per le telecomunicazioni. A suo avviso, poi, la materia degli affollamenti pubblicitari dovrebbe essere trasferita dal disegno di legge n. 1021 al n. 1138.

Il senatore SEMENZATO condivide l'esigenza espressa dal senatore De Corato di chiarire con esattezza la ripartizione delle competenze tra la Commissione di vigilanza, l'istituenda Autorità per le telecomunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e ribadisce quanto da lui espresso in discussione generale circa la necessità di avere riguardo alle esigenze degli utenti. Anche in ordine al ruolo della Rai occorre fare maggiore chiarezza.

Il senatore BALDINI, pur apprezzando la proposta del Presidente, ritiene che essa non possa essere presa in considerazione se non verrà preventivamente sciolto nella seduta di oggi in Assemblea il nodo relativo alla presentazione, da parte di taluni senatori della maggioranza, di emendamenti al disegno di legge n. 1219 che già anticipano risposte fondamentali sulla materia trattata dai disegni di legge n. 1021 e n. 1138.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che, in qualità di relatore sul disegno di legge n. 1219, esprimerà in Assemblea il suo parere su queste proposte emendative. Per ovvie ragioni di correttezza non può pronunciarsi in questa sede.

Il senatore DE CORATO chiede che si sospenda la seduta e che essa possa essere ripresa al termine dei lavori dell'Assemblea quando gli emendamenti cui ha fatto riferimento il senatore Baldini saranno stati votati. Giudica gravemente scorretto il comportamento di rappresentanti della maggioranza che, ignorando il lavoro sin qui svolto dalla Commissione in sede di esame non solo del disegno di legge n. 1219 ma anche e soprattutto dei disegni di legge n. 1021 e n. 1138, hanno presentato emendamenti direttamente in Assemblea che, se fossero approvati, vanificherebbero gli sforzi sin qui compiuti dalla Commissione.

Il presidente PETRUCCIOLI, nel prendere atto della proposta del senatore De Corato, tiene comunque a ricordare che, ove nella presente seduta non si dovesse assumere alcuna decisione, resterebbe valido quanto già deliberato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 9 ottobre scorso e cioè che il termine unico per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1021 e n. 1138 è fissato per martedì 22 alle ore 18.

Il senatore CASTELLI dichiara di non comprendere le accuse di scorrettezza rivolte dal senatore De Corato verso senatori che comunque hanno esercitato il loro diritto di presentare emendamenti anche direttamente in Assemblea (soprattutto proprio perchè non facenti parte della Commissione). Dichiara di condividere la nuova impostazione data ai termini per la presentazione di emendamenti dal presidente Petruccioli e si riserva di presentare proposte di modifica secondo gli intendimenti del suo Gruppo, senza ritenersi vincolato alle proposte operative dei relatori.

Il senatore BERGONZI esprime disaccordo sulla impostazione data alle problematiche sottese ai disegni di legge in esame dai due relatori nella loro nota esplicativa. A suo avviso si dovrebbe innanzi tutto risolvere il nodo dell'*antitrust*, quindi quello del ruolo della Rai e solo da ultimo occuparsi dell'eventuale istituzione dell'Autorità.

Il presidente PETRUCCIOLI, quindi, accogliendo la proposta del senatore De Corato, avverte che la seduta è sospesa e riprenderà dopo le ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 16,25, viene ripresa alle ore 18,15).

Il PRESIDENTE, modificando la sua precedente proposta, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti tanto al disegno di legge n. 1021 quanto al disegno di legge n. 1138 per mercoledì 23 ottobre 1996 alle ore 12.

Sulla proposta si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori BALDINI, DE CORATO e BOSI per sottolineare la necessità di differenziare i termini per la presentazione degli emendamenti ai due disegni di legge concedendo almeno ventiquattro ore in più per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1138.

Di avviso contrario a tale differenziazione si dichiarano i senatori SEMENZATO e BERGONZI che ritengono invece necessario mantenere la stessa data di presentazione per entrambi i disegni di legge.

La Commissione stabilisce infine che il termine di presentazione per gli emendamenti sia fissato, per i disegni di legge n. 1021 e n. 1138, per mercoledì 23 ottobre 1996 alle ore 12 secondo la proposta avanzata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 18,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

30ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE PER I DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI FRANTOI OLEARI E SU ALTRI PROBLEMI LEGISLATIVI CONNESSI
(A007 000, C09ª, 0020ª)

Il PRESIDENTE informa di avere acquisito l'assenso unanime di tutti i gruppi (anche di quelli non presenti nella seduta del 25 settembre 1996) al trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge in materia di frantoi oleari (Atto Senato nn. 138, 151, 638 e 1019) dei quali la Commissione ha già concluso l'esame in sede referente con l'approvazione di un testo unificato e di avere, conseguentemente, trasmesso la relativa richiesta al Presidente del Senato.

Informa altresì che il decreto-legge n. 443, che recava norme in materia di sfratti (respinto dall'altro ramo del Parlamento) conteneva una disposizione relativa alla proroga, fino al giugno 1997, della deroga alla «legge Merli» per gli scarichi dei frantoi oleari, sottolineando come la bocciatura di tale disposizione, proprio mentre è aperta la campagna olearia, espone il mondo dei frantoiani ad una situazione di grave incertezza giuridica.

Alla luce di tali considerazioni ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di adottare, ricorrendo necessariamente ad uno strumento di decretazione d'urgenza, una disposizione transitoria di proroga, dello stesso tenore di quella di cui al citato decreto n. 443, ritenendo con ciò di interpretare gli interessi del mondo produttivo.

Il senatore GERMANÀ, nel dichiarare di condividere in linea di principio l'esigenza esposta dal Presidente, richiama il Governo al ri-

spetto di un principio di ordine generale, al fine di evitare l'accorpamento di materie troppo omogenee e vaste in un solo decreto.

Il senatore CUSIMANO dichiara di condividere le considerazioni del senatore Germanà.

Il senatore BARRILE ritiene gravissima la *vacatio legis* così determinatasi, che espone i frantoiani a rischi, anche economici, rilevantissimi: trova pertanto estremamente opportuna la sollecitazione (cui si associa) rivolta dal Presidente al Governo ad intervenire con urgenza in merito, richiamando altresì l'attenzione dell'Esecutivo sull'esigenza di analoghi interventi a favore degli esercenti attività ittico-conserviera.

IN SEDE REFERENTE

(1242) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il PRESIDENTE relatore informa preliminarmente la Commissione che si è concluso, nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il secondo ciclo di audizioni informali, sul decreto in esame, con particolare riferimento alla questione delle quote latte.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, ricordando che però è previsto per le ore 16,30 l'inizio della seduta dell'Assemblea.

Il senatore BARRILE sottolinea l'esigenza di realizzare, in relazione alla vicenda delle quote latte, un'azione di riequilibrio a favore del settore lattiero-caseario, in particolare favorendo le possibilità di sviluppo per le aree dell'obiettivo 1.

Preannuncia altresì due proposte di emendamento relative al settore della pesca (la prima volta al riequilibrio delle tabelle previste per il fermo biologico e la seconda relativa ai canoni meramente ricognitori per le imprese di acquacoltura); sottolinea a tale ultimo riguardo l'esigenza di non penalizzare tali aziende, cui vanno, anzi, garantite possibilità di ampliamento produttivo.

Il senatore BUCCI, nell'osservare che il problema delle quote latte «si trascina» da troppo tempo, richiama l'attenzione della Commissione sulle modalità di commercializzazione delle quote, che hanno assunto un valore economicamente assai rilevante e che proprio per questo possono alimentare fenomeni, non sempre riconducibili nell'ambito della legalità. A tale riguardo fa rilevare che occorre porre un limite alla possibilità di commercializzazione delle quote (da prevedere solo dopo un congruo periodo), tenuto conto dei rilevanti impegni finanziari che vengono richiesti ai produttori; sottolinea infine l'esigenza che siano create le premesse per attribuire le quote a chi veramente produce.

Il senatore PIATTI sottolinea che dalle audizioni informali delle organizzazioni professionali agricole è emerso un orientamento sostanzialmente comune, favorevole alla concessione di una moratoria, per un periodo ragionevole di tempo (inferiore a quello previsto in un ordine del giorno che è stato accolto dalla Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento in sede di esame della manovra di bilancio per il 1997). Alla luce di tali considerazioni invita tutte le componenti della Commissione ad effettuare una riflessione su quali possano essere i tempi della sospensiva (che appare a suo avviso opportuna) e quali possano essere le modalità di intervento della Commissione, precisando di ritenere preferibile la strada dell'approvazione di un emendamento - qualora i tempi di esame lo consentano - o, in subordine, l'approvazione di uno strumento di indirizzo al Governo in tal senso.

Il senatore MAGNALBÒ, nel dichiarare di interpretare la posizione del suo Gruppo, osserva che la proroga del pagamento del superprelievo si configura come un atto dovuto, pur ritenendo che il termine del 31 dicembre (ventilato nelle audizioni informali tenutesi ieri in Ufficio di presidenza) sia troppo ristretto.

Il PRESIDENTE relatore, nel ricordare che l'inizio della seduta dell'Aula impone di rinviare il seguito della discussione generale, che potrà avere luogo in modo più disteso la prossima settimana, ricorda che, già in sede di integrazione della relazione svolta sul decreto in esame, aveva sottolineato di ritenere estremamente opportuno una moratoria (non a tempo indeterminato) del pagamento dovuto, ma funzionale alla verifica di eventuali errori determinatisi nel calcolo della compensazione.

Nel richiamarsi a quanto è emerso nelle audizioni informali di ieri, in particolare da parte delle organizzazioni professionali agricole, che, con atteggiamento di serietà, hanno avanzato la richiesta di una limitata moratoria nel pagamento, sottolinea in particolare l'esigenza di riaffermare il principio dell'osservanza delle regole, onde evitare che, a conclusione della campagna in corso, l'Italia possa incorrere, a causa di nuove eccedenze produttive, in una nuova multa di entità superiore a quella già comminata.

Il Presidente relatore, nel dichiarare infine di condividere quanto affermato dal senatore Piatti e dal senatore Magnalbò, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a prevedere la sospensione del pagamento del superprelievo fino al 31 dicembre dell'anno in corso, sottolineando che - se non ci saranno i tempi procedurali per arrivare all'approvazione di tale proposta da parte almeno di questo ramo del Parlamento - presenterà un ordine del giorno in merito.

Il sottosegretario BORRONI, in seguito ad una richiesta di chiarimento del senatore Piatti, precisa che la moratoria dovrà essere comunque autorizzata in sede comunitaria.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

42^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(82) DE LUCA Michele ed altri: Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(664) SPECCHIA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro

(929) MULAS ed altri: Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni

(1030) MANFROI e GNUTTI: Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro

(1278) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Sistema nazionale per la politica del lavoro e i servizi all'impiego

(Congiunzione del disegno di legge n. 1278. Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Proposta di stralcio degli articoli 8 e 10 del disegno di legge n. 82. Proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 664, 929, 1030 e 1278)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DUVA, nel riferire sul disegno di legge n. 1278, osserva preliminarmente che esso è stato deferito all'esame della Commissione da pochi giorni e si duole per una scansione dei tempi dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di riforma del mercato del lavoro che non ha consentito un'analisi contestuale delle diverse iniziative. Il disegno di legge n. 1278, che tiene ampiamente conto dei più recenti sviluppi del dibattito in materia di riforma del collocamento, si muove

in una visione coerente con quella del disegno di legge n. 82 e degli altri disegni di legge all'esame, operando approfondimenti meritevoli di attenzione sulle problematiche più dibattute dalla Commissione. In particolare, esso, per quanto riguarda la delega alle regioni di funzioni amministrative, si caratterizza per l'orientamento volto ad assicurare allo Stato significative competenze per quanto riguarda l'elaborazione delle politiche del lavoro e le funzioni di controllo, prevedendo, inoltre, specifici poteri sostitutivi. Per quanto riguarda invece la liberalizzazione dei servizi all'impiego, il disegno di legge riprende le elaborazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia, offrendo soluzioni nelle quali non si riscontrano limitazioni e cautele presenti invece in altri disegni di legge. Peraltro, la proposta di stralcio dell'articolo 8, sui servizi di avviamento al lavoro, del disegno di legge n. 82, deliberata ieri dalla Commissione, sta a dimostrare l'estrema delicatezza di una materia sulla quale permangono tuttora significative differenziazioni tra i Gruppi politici.

In conclusione, il relatore Duva, nel proporre l'abbinamento del disegno di legge n. 1278 agli altri disegni di legge all'esame, sottolinea che esso potrà costituire un arricchimento ed un importante punto di riferimento per il dibattito e le decisioni che l'Assemblea assumerà in ordine al testo che la Commissione ci accinge ad approvare.

La Commissione delibera quindi di congiungere il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1278 a quello dei disegni di legge nn. 82, 664, 929 e 1030.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che nella seduta di ieri si è proceduto all'approvazione dell'emendamento 5.2, nonostante l'accoglimento, precedentemente intervenuto, dell'emendamento 5.1, che, riformulando il comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 82, ha soppresso la parte della medesima disposizione alla quale, nel testo originario, era riferito l'emendamento 5.2, soppressivo. La votazione di tale emendamento, pertanto, non avrebbe dovuto aver luogo, risultando lo stesso precluso in seguito all'accoglimento dell'emendamento 5.1. In sede di coordinamento del testo, pertanto, deve ritenersi mantenuta soltanto la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 5, così come risultante dall'emendamento 5.1.

Conviene la Commissione.

Il senatore DUVA illustra quindi la proposta di coordinamento n. 1, da lui elaborata tenendo presente la necessità di adeguare alcune parti del testo e delle rubriche dei singoli articoli alle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge n. 82 in seguito all'accoglimento degli emendamenti.

La Commissione accoglie la proposta di coordinamento illustrata dal relatore DUVA.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore Michele DE LUCA, nel dichiarare l'avviso favorevole del Gruppo della Sinistra democra-

tica sul testo che la Commissione si accinge a licenziare, rileva con preoccupazione che, contestualmente alla discussione svoltasi in Commissione circa la necessità di rimeditare i contenuti dell'articolo 8 - del quale è stata accolta ieri la proposta di stralcio - al fine di elaborare un testo in grado di sintetizzare in modo adeguato le diverse posizioni in materia di liberalizzazione dei servizi per l'impiego, il Governo, nell'emanare il decreto-legge n. 511, in corso di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, ha introdotto inopinatamente una disposizione intesa a delegificare la materia del collocamento in agricoltura, la cui disciplina dovrebbe venire pertanto dettata con regolamento. Se questi sono gli orientamenti del Governo, occorre chiedersi se abbia ancora un senso impegnarsi nell'approfondimento da lui sopra richiamato. La scelta dell'Esecutivo, ove venisse confermata, appare tanto più contraddittoria se si considera che, secondo quanto previsto dal disegno di legge n. 1124, di iniziativa del Governo stesso, all'esame del Senato, la materia del collocamento dovrebbe essere disciplinata con decreti legislativi in attuazione della delega ivi concessa. Sembra quindi quanto mai opportuno che il Governo chiarisca i suoi intendimenti in ordine alla disciplina di una materia così delicata.

Il senatore DUVA, nel dichiarare il suo avviso favorevole al disegno di legge n. 82 nel testo che la Commissione si accinge a licenziare, si associa alle osservazioni del senatore Michele De Luca sottolineando, in aggiunta ad esse, la opinabilità della scelta di disciplinare con regolamento una materia come il collocamento, per la quale sussistono tuttora stringenti vincoli legislativi.

Nel pronunciarsi a favore del disegno di legge n. 82, nel testo modificato dalla Commissione, il senatore BONATESTA rileva con rammarico che la disponibilità sovente manifestata dal Governo a rispondere ai chiarimenti provenienti dalle forze politiche di maggioranza, viene spesso meno quando le medesime richieste provengono dalle forze dell'opposizione.

Il senatore NOVI si associa alla dichiarazione di voto favorevole e ai rilievi critici del senatore Bonatesta.

Il senatore MONTAGNINO, nel pronunciarsi a favore del disegno di legge n. 82, nel testo modificato dalla Commissione, si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Michele De Luca, rilevando la necessità di una intransigente difesa del ruolo e delle prerogative del Parlamento.

Il senatore MANFROI, anch'egli favorevole al testo che la Commissione si accinge a varare per l'Assemblea, sottolinea che la condotta del Governo, testè esemplificata dal senatore De Luca, riflette anche la difficoltà della maggioranza ad assicurare l'approvazione parlamentare delle proprie iniziative legislative.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che le disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 511 relativamente al collocamento in agricol-

tura sono state oggetto di specifici rilievi anche da parte del relatore presso la Commissione XI della Camera dei deputati. Il rappresentante del Governo ricorda altresì di avere, in quella sede, ventilato la possibilità di trasferire quelle medesime disposizioni nel disegno di legge di conversione del citato decreto-legge. Egli si riserva comunque di informare il Ministro del lavoro dei rilievi avanzati sia nella seduta odierna, sia alla Camera dei deputati, dove gli risulta che il Governo sia stato interpellato anche in relazione ad osservazioni e rilievi di analogo tenore da parte della Commissione affari costituzionali.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al senatore DUVA il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 82, nel testo modificato e di proporre lo stralcio, separatamente, degli articoli 8 e 10 dello stesso disegno di legge e l'assorbimento dei disegni di legge nn. 664, 929, 1030 e 1278.

(215) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(1137) BATTAFARANO ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore MANFROI, riprendendo quanto già da lui prospettato nella seduta del 9 ottobre, propone alla Commissione di assumere come testo base, per il seguito dell'esame, il disegno di legge n. 1137, nel presupposto che in esso è integralmente ricompreso il contenuto normativo del disegno di legge n. 215.

Il PRESIDENTE, considerata l'assenza del senatore Manzi, primo firmatario del disegno di legge n. 215, il quale ha fatto sapere di essere impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, propone di rinviare ad altra seduta la decisione in ordine alla scelta del testo base, al fine di acquisire l'avviso del senatore Manzi sulla proposta del relatore.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1263) SMURAGLIA ed altri: Modifica del comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n.146, recante disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CORTELLONI, il quale, dopo aver brevemente richiamato i contenuti della legge n. 146 del 1990, osserva che il disegno di legge in titolo si propone di ampliare la sfera di autonomia amministrativa e di spesa riconosciuta alla Commissione di garanzia,

istituita con l'articolo 12 della medesima legge n. 146, nel presupposto che essa venga tendenzialmente ad assumere una posizione istituzionale assimilabile a quella di una autorità amministrativa indipendente. La previsione dell'autonomia di spesa nel limite degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito nel bilancio dello Stato consentirebbe inoltre di superare l'anomalia per la quale la Commissione si trova a dipendere finanziariamente dalla Presidenza del Consiglio che, a sua volta, è spesso parte nelle controversie sulle quali la Commissione stessa è chiamata a pronunciarsi.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che il disegno di legge in titolo intende anche raccogliere un'indicazione maturata nel seno della stessa Commissione di garanzia, che, anche recentemente, ha fatto presente l'anomala situazione organizzativa e finanziaria nella quale versa, testè ricordata dal relatore. Peraltro, successivamente all'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge all'esame, la Commissione affari costituzionali del Senato, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1034, in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, ha accolto un emendamento del Governo che riproduce in modo pressochè identico l'articolo unico recato dal disegno di legge n. 1263. Poichè l'Assemblea del Senato si appresta ad esaminare il disegno di legge n. 1034 nelle sedute già previste per la prossima settimana, egli ritiene opportuno proporre alla Commissione di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo, in attesa dell'esito dell'ulteriore *iter* parlamentare del disegno di legge n. 1034.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11^a, 0022^o)

Il presidente SMURAGLIA fa presente che è pervenuto un numero assai considerevole di emendamenti riguardanti il decreto-legge n. 510, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Commissione (Atto Senato n. 1399). Per concludere l'esame del suddetto disegno di legge nel termine previsto dal Regolamento del Senato, si renderà pertanto necessario, per la prossima settimana, un impegno straordinario della Commissione che, di conseguenza, dovrà riunirsi anche in seduta notturna. L'illustrazione degli emendamenti avrà comunque inizio nella seduta che verrà convocata martedì 22 ottobre alle ore 11.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PELELLA sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00224, da lui già sollecitata.

In relazione ad alcune indiscrezioni giornalistiche, il senatore DUVA chiede al rappresentante del Governo di fornire quanto prima chiari-

menti circa la ventilata e preoccupante ipotesi di un ulteriore rinvio della Conferenza nazionale per l'occupazione, prevista per il giorno 21 e 22 novembre.

Il sottosegretario PIZZINATO si riserva di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 16.

DISEGNO DI LEGGE N. 82**Proposta di coordinamento****Articolo 3.**

Sostituire la rubrica con la seguente: (Compiti delle regioni)

Al comma 2 sostituire le parole: «delle Comunità europee» con le altre: «dell'Unione europea»

Articolo 4.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Servizi regionali per la formazione e l'impiego)

Al comma 5 sostituire le parole: «all'Ente regionale» con le altre: «ai servizi regionali per la formazione e per l'impiego»

Articolo 5.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Uffici decentrati)

1.

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

35ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE***(448) UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1047) MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1067) CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1133) BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue la discussione generale, nella quale interviene il senatore CARCARINO: a suo avviso occorre evitare lo svolgimento del *referendum*, che ripristinerebbe la gestione privatistica dell'attività venatoria in luogo della sua attuale subordinazione ad esigenze di compatibilità ambientale e di programmazione. L'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile dovrebbe accompagnarsi all'introduzione di una disciplina sostitutiva volta ad esplicitare meglio i principi direttivi di una legge equilibrata quale la n. 157 del 1992: essa realizzava un equo temperamento tra agricoltura e caccia, superando un conflitto che solo artificialmente ora si intenderebbe riaprire. Auspica infine che il relatore proponga un testo unificato, al quale riferire eventuali emendamenti.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il Presidente dà la parola al senatore BORTOLOTTO che l'ha richiesta per sollecitare nuovamente l'accoglimento delle seguenti istanze: la documentazione comparatistica raccolta dal Servizio studi del Senato, su richiesta del senatore Rizzi, andrebbe tradotta dalle molteplici lingue straniere in cui è redatta, o quanto meno andrebbe acquisito uno studio comparatistico in lingua italiana, anche coinvolgendo nella sua elaborazione soggetti non istituzionali (pur salvaguardando la molteplicità di fonti); le associazioni ambientaliste e venatorie (nonchè quelle agricole, aggiunge il senatore MAGGI) dovrebbero essere audite per raccoglierne i suggerimenti e le

prese di posizione sui testi proposti. Prima dell'accoglimento di tali istanze, giudica inopportuno proseguire nell'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il presidente GIOVANELLI replica all'intervento testè svolto dichiarando che potrebbe rivolgere agli organi competenti la richiesta di acquisizione di documentazione comparatistica elaborata da soggetti esterni al Senato, posto che la traduzione degli atti prodotti dal Servizio studi prevedibilmente richiederebbe tempi incompatibili con l'utile completamento dell'*iter*. Peraltro, giudica piuttosto probabile che, laddove tale ricerca comportasse oneri (invero impliciti nell'attivazione di un rapporto di consulenza, che anzi si vorrebbe esteso ad almeno due organismi di parte contrapposta), prima di accoglierla il collegio dei senatori Questori richieda una valutazione sulla sua utilità in rapporto all'*iter* dei disegni di legge in titolo: in proposito, il Presidente richiede pertanto in via preventiva una valutazione al relatore.

Invita altresì il relatore a pronunciarsi, in sede di replica, anche sull'ipotesi di tenere audizioni informali di associazioni ambientaliste, venatorie e agricole: ribadisce peraltro che la questione compete, in sede di programmazione dei lavori, all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che già in passato ha ritenuto di dare priorità alle audizioni sullo schema di decreto legislativo sui rifiuti.

Replica agli intervenuti in discussione generale il relatore CAPALDI, secondo cui la legge n. 157 del 1992 rappresenta un imprescindibile punto fermo nel superamento del regime di diritto feudale della *res nullius* riferito alla selvaggina, adeguando la disciplina vigente alle convenzioni internazionali ed alla normativa comunitaria: la questione è ora sottoposta ad una gestione programmata dell'attività venatoria, la cui improvvida abrogazione mediante l'iniziativa referendaria manterrebbe l'elemento vincolistico della legislazione senza supportarlo con l'altrettanto importante elemento del controllo. In ragione di ciò, non è opportuno ritardare ulteriormente l'*iter* con richieste di documentazione o di audizione che non aggiungerebbero molto alle posizioni già espresse in discussione generale.

Presenta invece, come testo base per l'esame degli articoli, una sua proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo: essa consta della mera abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, nonchè della possibilità di accedere ai fondi agricoli inclusi nelle zone di caccia programmata non vietate.

Il presidente GIOVANELLI prende atto delle obiezioni del relatore allo svolgimento di audizioni ed all'acquisizione di ulteriori elaborati di disciplina comparata. Propone poi che al testo base avanzato dal relatore siano riferiti gli emendamenti e che il termine per la presentazione degli stessi sia fissato per le ore 13 di martedì 22 ottobre 1996.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 448-1047-1067-1133**

Norme per l'accesso ai fondi agricoli

Art. 1.

1. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile.
2. È altresì abrogato il secondo periodo del comma 11 dell'articolo dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente periodo:

«Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non siano delimitati con le suddette tabelle di divieto, o non siano chiusi a norma di legge, è consentito l'accesso ai titolari di licenza di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria nel rispetto dei limiti e dei modi stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali».

Art. 3.

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

2^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa: parere in parte favorevole e in parte contrario;

alla 2^a Commissione:

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5^a Commissione:

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: parere contrario su emendamento, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento;

alla 10^a Commissione:

(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

20^a Seduta*Presidenza del Senatore*

VEGAS

La seduta inizia alle ore 16,30.

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 2^a Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sui provvedimenti in titolo nella seduta dello scorso 15 ottobre, formulando un avviso di nulla osta ed osservando, in particolare, con riferimento all'articolo 42, comma 3, che in sede di attuazione della delega legislativa prevista del disegno di legge n. 1407 si prevedesse che il trattamento economico per il personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione fosse allineato con quello del personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione.

Ricorda che la Sottocommissione era giunta a tale conclusione in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 1409 dovesse concludere rapidamente il proprio *iter* parlamentare per consentire l'attuazione degli obblighi internazionali ad esso connessi. Successivamente, si è appreso che la Commissione di merito ha assunto l'orientamento di apportare talune modifiche al testo del medesimo disegno di legge, con la conseguenza di portarlo nuovamente all'esame della Camera.

È opportuno, conclude il relatore MORANDO, alla luce di tale novità, che la Sottocommissione rettifichi il proprio parere introducendo in esso una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta ad ottenere che il terzo periodo della modifica introdotta, con il comma 3 dell'articolo 42 del disegno di legge n. 1409, all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 1993, sia sostituito con le parole: «Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione, ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni».

La Sottocommissione rettifica infine il parere precedentemente espresso sui disegni di legge in titolo, accogliendo la proposta del relatore Morando.

(892) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994

(Parere alla 3ª Commissione. Favorevole con osservazioni)

Il presidente VEGAS, riferisce sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e il Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico: per quanto di competenza, osserva che va segnalato che per la quota dell'onere relativa al 1998 occorre attendere – per l'approvazione definitiva del provvedimento – l'approvazione della legge finanziaria, in quanto si utilizzano accantonamenti di cui alla Tabella A della stessa.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, segnalando che l'approvazione definitiva del disegno di legge deve avvenire dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1997.

(1106) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione

(Parere alla 3ª Commissione. Favorevole con osservazioni)

Il presidente VEGAS riferendo sul disegno di legge di autorizzazione all'adesione dell'Italia alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene. Per quanto di competenza, segnala che per la quota dell'onere a decorrere dal 1997 occorre attendere – per l'approvazione definitiva del provvedimento – per l'approvazione della legge finanziaria, in quanto si utilizzano accantonamenti di cui alla Tabella A della stessa.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, segnalando che l'approvazione definitiva del disegno di legge deve avvenire dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1997.

(1156) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

(Parere alla 3ª Commissione. Favorevole con osservazioni)

Il relatore VEGAS sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione per la protezione delle Alpi osserva che, per quanto di competenza, va segnalato che per la quota dell'onere a decorrere dal 1997 occorre attendere – per l'approvazione definitiva del provvedimento – l'approvazione della legge finanziaria, in quanto si utilizzano accantonamenti di cui alla Tabella A della stessa.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, segnalando che l'approvazione definitiva del disegno di legge deve avvenire dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1997.

(1180) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all'atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione

(Parere alla 3ª Commissione. Favorevole con osservazioni)

Riferisce sul disegno di legge di autorizzazione all'adesione dell'Italia ad alcune Convenzioni internazionali per la tutela di specie ittiche particolari il presidente VEGAS. Per quanto di competenza, - a suo avviso - va segnalato che per la quota dell'onere a decorrere dal 1997 occorre attendere - per l'approvazione definitiva del provvedimento - l'approvazione della legge finanziaria, in quanto si utilizzano accantonamenti di cui alla Tabella A della stessa.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, segnalando che l'approvazione definitiva del disegno di legge deve avvenire dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1997.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1996

7^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1379) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM: rinvio dell'emissione del parere;

alla 7^a Commissione:

(53) Bucciarelli ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali: rinvio dell'emissione del parere;

(1032) Norme sulla circolazione dei beni culturali: rinvio dell'emissione del parere;

(1218) D'Onofrio ed altri. - Nuova disciplina della Biennale di Venezia: rimessione alla sede plenaria;

(1276) Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»: rimessione alla sede plenaria;

(1033) Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali: rinvio dell'emissione del parere.

